

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1989, N. 4

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Cavareno e di Caldaro sulla Strada del Vino¹**

Art. 1

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Cavareno e di Caldaro sulla Strada del Vino sono modificate secondo le risultanze di cui all'allegata cartografia.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Cavareno e Caldaro sulla Strada del Vino per la parte compresa tra il cippo I e VIII in località Passo della Mendola.

¹ In B.U. 22 agosto 1989, n. 37.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 agosto 1989

Il Presidente della Giunta regionale
(T. Andreolli)

Visto:
Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
(Catalani)

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 18. August 1989

Der Präsident des Regionalausschusses
(T. Andreolli)

Gesehen:
Der Regierungskommissär
der Provinz Trient
(Catalani)



